

C.P.I.A. - -BELLUNO  
Prot. 0000188 del 27/01/2021  
06-07 (Entrata)



STAZIONE CC  
FELTRE

**VERBALE** di ricezione denuncia orale sporta da:

**DAMIN VALENTINA** nata a Feltre (BL) il 13/02/1983, cittadinanza: Italiana, di sesso femminile, residente a Feltre (BL) in VICOLO UNIERA N. 10, c.a.p. 32032, tel. 3282926957, identificata mediante carta di identità nr. AT6009478 rilasciata in data 23/05/2013 da Comune di Cesiomaggiore e relativa a FURTO.

Il giorno 27/01/2021 alle ore 12:25, negli uffici del comando in intestazione, avanti al sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria V.Brig. Savino Berardino effettivo al suddetto Reparto, dà atto che è presente la persona in epigrafe compiutamente generalizzata, la quale denuncia quanto segue: ---// "In qualità di docente coordinatrice della sezione di Feltre del CPIA di Belluno, denuncio che in mattinata odierna ho rilevato la mancanza di n. 5 tablet m10 Lenovo, asportati dall'ufficio di segreteria, posto al primo piano della sezione sita in via borgo ruga n. 40 di Feltre. In sostanza i dispositivi erano stati assegnati dalla sezione di Belluno un data 15.09.2020 e depositati ancora incassolati, in un mobile aperto nella suddetta segreteria. Da allora sono rimasti verosimilmente sempre in quel posto, non ho idea se la presenza dei tablet è stata controllata successivamente e da una verifica interna che ho eseguito allertando telefonicamente i miei collaboratori, nessuno dice di averne verificato di recente la presenza, né di averli spostati in altro luogo dell'edificio. Preciso che la scuola rimane aperta dalle ore 08.00 alle ore 21.00 dal Lunedì al Venerdì, l'apertura e la chiusura della sede vengono effettuate dai collaboratori scolastici che ne detengono le chiavi (i collaboratori in carica sono due). Durante l'orario è sempre pervista la presenza di almeno un collaboratore scolastico. Un'altra copia delle chiavi è detenuta dalla segretaria. Sugli accessi non sono riscontrabili evidenti segni di effrazione, né nell'ultimo periodo mi sono stati segnalati segni di rovistamento nei locali suddetti. Al momento non sono in grado di fornire ulteriori specifiche circa i dispositivi asportati." ---//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte: ---//

cpiA belluno, tipo sede Legale, codice fiscale nr. 93051950256, con sede in a Belluno (BL) in via mur di cadola 12 è stata vittima di FURTO AGGRAVATO ART.625 COMMA 1 PARTE 7 tra il giorno 01/09/2020 e il giorno 27/01/2021 in istituto di istruzione. ---//

Il fatto è avvenuto a Feltre (BL) in VIA BORGO RUGA 40. ---//

Si dà atto che la persona offesa dal reato è stata resa edotta delle informazioni, facoltà e diritti di cui all'art. 90 bis del C.P.P., ---//

A.D.R.: Non ho altro da aggiungere né da modificare. ---//

Per quanto precede sporgo formale denuncia/querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti e ne chiedo la punizione. ---//

A.D.R.: Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto. ---//

Le operazioni si sono concluse alle ore 12:46 del 27/01/2021 coincidenti con la chiusura del

verbale. ---//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. ---//

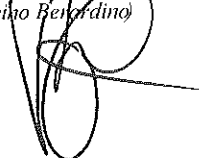
Il denunciante

(VALENTINA DAMIN)



L'Ufficiale/Agente di P.G

(V. Brig. Savino Benofino)



## **INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA DA REATO**

- In relazione alla denuncia/querela presentata in data odierna, si avvisa l'interessato, **se ed in quanto persona offesa del reato** che, in quanto tale, per l'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dal codice di procedura penale, può **nominare un difensore** nelle forme previste dall'art. 96 comma 2 c.p.p. e che, nella ricorrenza delle condizioni di legge, nella anzidetta qualità, qualora posseduta, può accedere al **patrocinio a spese dello Stato** ai sensi dell'articolo 76 DPR 30/05/2002 nr. 115, per la nomina del difensore e del consulente tecnico; con la precisazione che, laddove si tratti di persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente.
- Rientra tra i compiti del nominato difensore quello di fornire tutte le indicazioni e informazioni utili per la soddisfazione dei propri interessi, nell'ambito del procedimento penale. Ai sensi dell'art. 90 bis comma 1 lett. d c.p.p. ai non abbienti è riconosciuta la facoltà di avvalersi della consulenza legale a spese dello Stato.
- **Quando la persona offesa dal reato nomina un difensore tutti gli avvisi previsti dalla legge vengono fatti a quest'ultimo.**
- I principali diritti e facoltà per la persona offesa dal reato sono indicati agli art. 90 e seguenti c.p.p. e possono essere esercitati anche personalmente.
- L'interessato, se ed in quanto persona offesa dal reato, ha il diritto di presentare delle memorie indirizzate all'Autorità Giudiziaria (anche redatte personalmente) e di indicare degli elementi di prova, sia nella fase delle indagini preliminari, sia in un momento successivo.
- La persona offesa ha **facoltà di sporgere querela** nelle forme di cui agli artt. 336 - 337 c.p.p. manifestando la volontà che si proceda in ordine al fatto reato di cui è stato vittima, essendovi reati che sono procedibili solamente a querela di parte. Il diritto di querela può essere esercitato entro **tre mesi** dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, salvo che sia disposto altrimenti. Il termine è di **mesi sei** in riferimento ai reati di cui agli artt. 609 bis 609 ter e 609 quater c.p.
- Si avvisa, comunque, che qualora abbia subito un danno dal reato, la persona offesa ha la facoltà di **costituirsì parte civile** nel procedimento penale, per ottenere il risarcimento del danno, secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 74 s. c.p.p.. La parte civile sta in giudizio con il ministero di un difensore. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere (art. 100 c. 4 c.p.p.).
- Si avvisa, altresì, la persona offesa che, previa sua richiesta, potrà ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni sul registro delle notizie di reato secondo la disciplina di cui all'art. 335 c.p.p., rivolgendo formale istanza all'ufficio competente della Procura della Repubblica e di chiedere di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, per poter proporre opposizione, secondo la disciplina di cui all'articolo 408 c.p.p., salve ipotesi che si tratti di delitti commessi con violenza alla persona in cui è comunque dovuto l'avviso dell'eventuale archiviazione.
- Si avvisa che, se il reato è procedibile a querela, il procedimento penale può comunque essere definito con la **remissione di querela** e la accettazione della controparte; salvo le ipotesi di querela irrevocabile ( in particolare, articolo 609 septies c.p., per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni) e salve le specifiche disposizioni di legge dirette a porre particolari condizioni all'esercizio del diritto di remissione della querela (in particolare, articolo 612 bis c.p., per il reato di atti persecutori, che richiede una remissione di querela "processuale", ossia presentata solo alla autorità giudiziaria procedente o alla polizia giudiziaria).
- Si avvisa che, sempre se il reato è procedibile a querela e rientra nella competenza del giudice di pace, il procedimento può essere definito attraverso la conciliazione tra le parti e, quindi, la remissione della querela, mediante eventualmente un'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio (cfr. articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274).
- Si avvisa la persona offesa che ha diritto ad essere informata, con indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima udienza, mentre per le udienze successive non sono previsti altri avvisi e deve essere ella stessa ad informarsi delle altre date in Tribunale.
- Si avvisa la persona offesa che non ha l'obbligo di partecipare alle udienze, tranne quando deve rendere la sua testimonianza, nel qual caso riceverà apposita comunicazione nella quale sarà indicato l'obbligo di presentarsi.

- Si avvisa la persona offesa che, al momento della conclusione delle indagini preliminari, ha diritto di vedere tutti gli atti del procedimento e farne delle copie. Nel corso delle indagini preliminari tale diritto è subordinato all'autorizzazione del Pubblico Ministero.
- Si avvisa la persona offesa che, qualora si proceda per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., ha diritto di ricevere notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e che, in seguito a questo avviso, potrà ottenere copia degli atti, presentare memorie difensive o documenti e chiedere al Pubblico Ministero di compiere ulteriori indagini.
- Si avvisa la persona offesa che nel caso l'imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ha diritto di essere sentita dal Giudice prima che questi si pronunci. La persona offesa può rivolgere istanza al P.M. perché ricorra in Cassazione contro l'ordinanza che decide sulla richiesta di messa in prova, oppure può impugnarla autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita.
- Si avvisa la persona offesa che quando l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il P.M. deve darle avviso, precisando che, nel termine di dieci giorni, può prendere visione degli atti e presentare opposizione.
- In caso di decesso della persona offesa, in conseguenza del reato, le facoltà ed i diritti della legge sono esercitati dai prossimi congiunti «o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente».
- Alle vittime di reati commessi con violenza alla persona (non solo fisica ma anche psicologica in un contesto di violenza di genere ovvero in ambito domestico) sono riconosciute diverse facoltà. Fin dal momento della denuncia, possono ottenere informazioni dalle forze di polizia sulle strutture sanitarie, la casa famiglia e i centri antiviolenza presenti sul territorio e ha diritto, previa richiesta, di essere messa in contatto dalle forze di polizia con tali centri. Possono altresì richiedere di essere informati, in caso di delitti commessi con violenza sulla persona dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e della eventuale evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'interessato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, secondo apprezzamento dell'autorità procedente, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato. Hanno inoltre diritto di avere notizie delle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari applicate all'autore del reato e dei provvedimenti del giudice sulla modifica, revoca o sostituzione delle misure cautelari a carico dell'indagato.
- Si avvisa la persona offesa che nei reati di cui agli artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater., 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies, 609 undecies, 612 bis e nel caso in cui la stessa si trovi in condizioni di "particolare vulnerabilità", ha diritto di rendere testimonianza con modalità protette sia durante l'incidente probatorio, sia durante il dibattimento. Quando si tratta di minorenni questi accorgimenti sono adottati sempre.
- La persona offesa di reati commessi con violenza alla persona, inoltre, ha sempre diritto ad essere informata in caso di richiesta di archiviazione del procedimento, anche se non ne fa esplicita richiesta e dispone di venti giorni dalla notifica dell'avviso per prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (art. 408, comma 3 bis, c.p.p.).
- Le vittime dei reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori ("stalking") hanno diritto a ricevere l'avviso della conclusione delle indagini (art. 415 bis c.p.p.), ad ottenere copia degli atti e ad esercitare le facoltà previste dal citato articolo.

La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto all'assistenza linguistica ed in particolare alla traduzione gratuita degli atti e ad essere assistita da un interprete quando deve essere sentita dall'autorità procedente e di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lui conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.

Il denunciante  
(VALENTINA DAMIN)

L'Ufficiale/Agente di P.G.  
(V. Brig. Savino Bernardino)

